

H. 1 a

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DEI CONCERTI

DEL

REGIO CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA

Capitolo I.

SOCIETÀ E SOCI.

Art. 1. — Scopo della Società dei Concerti del R. Conservatorio è di promuovere il culto della buona musica, e di cooperare all'educazione artistica degli alunni del Conservatorio.

Art. 2. — La Società è composta di: soci ordinari — soci protettori — soci d'arte — soci d'onore.

Art. 3. — Sono soci ordinari tutti coloro i quali pagano un contributo annuo di L. 12, esigibili in rate bimestrali anticipate di L. 2.

Essi hanno diritto ad un biglietto personale.

Art. 4. — Sono soci protettori coloro che oltre il contributo annuo stabilito pei soci ordinari, versano una volta tanto non meno di L. 50 nella Cassa della Società.

Essi hanno diritto ad un biglietto personale e possono assistere all'ultima prova di ciascun concerto.

Art. 5. — Sono soci d'arte i professori e gli alunni del R. Conservatorio ed i professori d'orchestra licenziati dal Conservatorio stesso residenti in Parma.

Hanno diritto ad un biglietto personale gratuito.

Gli alunni prendono parte alle esecuzioni senza compenso; i professori prestano l'opera loro pel compenso stabilito dalla tabella speciale da essi accettata e sottoscritta all'atto della iscrizione fra i soci d'arte.

Art. 6. — Sono soci d'onore gli artisti divenuti benemeriti della Società. Sono esenti da ogni tassa, ed è loro rilasciato un diploma speciale.

Art. 7. — L'anno sociale, come l'anno scolastico, comincia il 1.^o novembre e si chiude col 31 ottobre.

Art. 8. — Le iscrizioni dei soci ordinari e protettori si fanno in qualunque tempo dell'anno, ma il contributo decorre sempre dal principio dell'anno sociale in corso.

Art. 9. — L'impegno dei soci ordinari e protettori è obbligatorio per bienni; quello dei soci d'arte dura sinchè persistano le condizioni contemplate nell'art. 5.

Art. 10. — Chi desidera far parte della Società presenta domanda per mezzo di un socio al presidente, indicando a quale categoria di soci intende essere iscritto.

Art. 11. — La iscrizione dei soci ordinari e protettori è approvata dalla Commissione consulente, quella dei soci d'arte e d'onore dalla Rappresentanza sociale.

Capitolo II.

RAPPRESENTANZA SOCIALE.

Art. 12. — La rappresentanza sociale è costituita da: un presidente — un direttore artistico — una commissione consulente.

Art. 13. — È presidente il governatore del R. Conservatorio. Egli rappresenta la Società nei suoi rapporti esterni. Veglia alla osservanza dello statuto. Convoca e dirige le adunanze generali e quelle della Rappresentanza sociale.

In caso d'impedimento o di assenza, le sue funzioni sono assunte dal direttore artistico.

Art. 14. — È direttore artistico il direttore del R. Conservatorio.

A lui spetta di fissare i programmi e sceglierne gli esecutori.

Art. 15. — La Commissione consulente si compone di cinque membri eletti fra i soci ordinari e protettori nelle adunanze generali.

Essi durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Art. 16. — È tesoriere della Società il cassiere del R. Conservatorio.

Egli compila i conti preventivo e consuntivo.

Art. 17. — Il Segretario della Società è scelto dal presidente fra il personale di segreteria del R. Conservatorio.

Stende i verbali delle adunanze e custodisce l'archivio della Società.

Art. 18. — Il tesoriere e il segretario sono retribuiti nella misura stabilita dalla Rappresentanza sociale.

Capitolo III.

ADUNANZE.

Art. 19. — Ogni anno si tiene un'adunanza generale. In questa il presidente comunica il rendiconto del precedente anno sociale dirige la discussione e la votazione per la nomina della Commissione consulente.

All'adunanza generale non intervengono gli alunni del Conservatorio.

Art. 20. — Le adunanze della Rappresentanza sociale o della Commissione consulente, hanno luogo quando il presidente lo creda necessario per l'osservanza dell'art. 11 e per qualunque deliberazione che interessi la Società.

Art. 21. — I soci sono avvisati almeno quattro giorni prima che abbiano luogo le adunanze.

Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In generale si vota per alzata e seduta, meno nelle cose personali in cui si delibera a schede segrete.

Tutte le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Capitolo IV.

CONCERTI.

Art. 22. — Ogni anno si fanno non meno di sei concerti.

In questi si eseguisce soltanto musica di maestri antichi e di moderni venuti in grande fama.

Al direttore artistico è data facoltà d'inserire nel programma qualche saggio degli alunni di composizione del Conservatorio.

I concerti si tengono nella sala Verdi.

Art. 23. — È in facoltà del presidente di rilasciare inviti pei concerti agli artisti residenti fuori delle regioni.

Art. 24. — Il direttore artistico ha facoltà di rilasciare inviti ai soci per assistere alle prove.

Capitolo V.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI.

Art. 25. — I coniugi inseriti come soci ordinari o protettori possono cedere il loro biglietto ai figli.

Art. 26. — La rappresentanza sociale, per ragioni speciali,

può fissare un biglietto a pagamento ai non soci per qualsiasi concerto, determinandone volta per volta la misura.

Art. 27. — Ad ogni socio d'arte sono rilasciati, quando lo richieda, due biglietti d'invito per l'ultima prova del concerto a cui prende parte. Deve in tal caso declinare il nome delle persone cui intende trasmettere l'invito.

Art. 28. — I professori e gli alunni del Conservatorio hanno diritto di assistere all'ultima prova del concerto.

Art. 29. — Il presidente ed il direttore artistico della Società dispongono di otto biglietti d'invito per ciascun concerto.

Un biglietto d'invito è rilasciato a ciascun membro della Commissione Consulente.

Art. 30. — I soci ordinari e protettori cessano di essere soci:

a) per dimissioni purchè ne sia dato avviso per iscritto al presidente prima dell'ultimo bimestre di ogni biennio;

b) per non aver pagato una quota annuale, anche dopo l'espresso invito della Rappresentanza sociale;

c) per aver mancato all'onore.

Nei casi *b* e *c* la Società si riserva il diritto di realizzare il proprio credito a seconda dell'art. 8.

Art. 31. — I soci d'arte cessano d'appartenere alla Società nel caso contemplato dall'art. 30, lettera *c*, e quando si rifiutino di adempiere ai patti accennati a norma dell'art. 5.

Art. 32. — La dimissione può avere effetto immediato nel caso che il socio cambi residenza.

Art. 33. — Il R. Conservatorio provvede al personale di servizio pagato secondo speciale tariffa, fornisce i pianoforti ed i timpani.

Art. 34. — La Società cessa quando il numero dei Soci ordinari e protettori è sceso al disotto dei 40.

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale andrà a beneficio del Conservatorio.

Visto, si approva:

Fer il Ministro della Pubblica Istruzione
COSTANTINI.

Roma, 17 Febbraio 1894.